

COMUNE DI ACCUMOLI

Provincia di Rieti

Ordinanza n. 57 del 18.04.2017

OGGETTO: ORDINANZA DI REQUISIZIONE TEMPORANEA DI TERRENI DA ADIBIRE AD AREA DI CANTIERE COMPLEMENTARE E STRUMENTALE AL CANTIERE DEL CENTRO SERVIZI DENOMINATO "CENTRO MONTI DELLA LAGA".

IL SINDACO

VISTO l'art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile" e s.m.i.;

VISTO l'art. 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 26 novembre 1980, n. 776 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980", convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1980, n.874 e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343 "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile", convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile", convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012, n.100 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale del Lazio 26 febbraio 2014, n. 2 "Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile" e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", con particolare riguardo agli artt. 17 e 163;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 agosto 2016, recante "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2002, n. 2862";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio 25 agosto 2016 n. T00178, recante "Dichiarazione dello "Stato di Calamità Naturale" ai sensi della legge regionale 26 febbraio 2014, n.

2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli, Amatrice a seguito dell'evento sismico verificatosi nel giorno 24 agosto 2016”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 180 giorni, in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 ad oggetto: “primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 ad oggetto “ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale del Lazio del 25 agosto 2016, n. 517, con la quale sono stati stanziati i primi fondi regionali per far fronte alla situazione di emergenza, ai fini della salvaguardia delle vite umane e di assistenza alla popolazione;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del Lazio del 9 settembre 2016, n. 521 recante “Legge Regionale 26 febbraio 2014, n. 2, art. 28. Attivazione per il coordinamento della gestione dell'emergenza, legata agli eccezionali eventi sismici del 24 agosto 2016, di un Centro Operativo Intercomunale (C.O.I.) per i Comuni di Amatrice e di Accumoli e di un Centro Operativo Intercomunale per i Comuni di Borbona, Cittareale, Leonessa, e Posta”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di nomina del Sig. Vasco Errani a Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori colpiti dal terremoto del 24 agosto 2016;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2017 con la quale è stato prorogato di 180 giorni lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016” convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di urgenza, ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a ricondurre le popolazioni colpite dagli eventi calamitosi alle normali condizioni di vita;

RITENUTO, inoltre, che nelle more dell'indispensabile avvio della fase di ricostruzione e del ritorno alle normali condizioni di vita è imprescindibile assicurare alle popolazioni interessate ogni immediato sostegno atto a consentire la tutela degli interessi fondamentali delle predette popolazioni, avuto riguardo in particolare all'integrità della vita ed alla salubrità dell'ambiente;

RICHIAMATE le Ordinanze Sindacali n. 17-S-2 del 14.11.2016 e n. 1 del 01.03.2017, con le quali sono stati requisiti in uso ed in via temporanea i terreni siti in Località Campo Matana, censiti al N.C.T. al Fg. 17 Part. 170, 159, 120, 160, 167/parte, da adibire alla delocalizzazione delle attività economiche operanti nel territorio del Comune di Accumoli;

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 6 del 22.02.2017, con la quale è stato approvato il protocollo d'intesa per la realizzazione del centro servizi denominato "Centro Monti della Laga";

DATO ATTO che la Regione Lazio, in qualità di soggetto attuatore, ha indetto la gara d'appalto ed avviato i lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della piattaforma su cui verrà realizzato il centro;

VISTA la necessità di individuare adeguate soluzioni ai problemi di gestione delle terre e rocce da scavo, che consentano di non determinare paralisi o interruzioni delle attività di realizzazione;

TENUTO conto della complessa ed articolata situazione orografica del Comune di Accumoli e dell'impossibilità di deposito dei materiali (terre e rocce da scavo) nello specifico sito di produzione;

CONSIDERATO, pertanto, che sussiste la grave ed urgente necessità pubblica di procedere al reperimento ed alla requisizione d'urgenza di un'area di cantiere adiacente, complementare e strumentale al cantiere del "Centro Monti della Laga", da adibire al deposito temporaneo dei suddetti materiali (terre e rocce da scavo), in attesa di individuarne la destinazione successiva;

TENUTO conto che il deposito temporaneo di tali materiali non comporta un'alterazione permanente dello stato dei luoghi né arreca pregiudizio ai valori paesaggistici, in ragione della temporaneità del deposito e della rimovibilità degli stessi al cessare delle esigenze emergenziali;

VISTO l'articolo 835 del Codice Civile, che stabilisce la possibilità per l'autorità amministrativa di requisire beni mobili ed immobili quando ricorrano gravi necessità pubbliche;

PRECISATO che tale requisizione d'urgenza può essere eseguita anche avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 5 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 26 agosto 2016, n. 388 e successive modificazioni, nonché in deroga al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ed agli strumenti urbanistici vigenti;

VISTI gli articoli 40, 42, 49 e 50 del DPR 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., Parte IV;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 10 agosto 2012, n. 161 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo";

VISTO l'art. 41-bis del D.L. 69/2013, convertito dalla legge n. 98/2013;

INDIVIDUATE

nei seguenti terreni:

Località Campo Matana

foglio 17 mappale 166 Sup. Mq. 7.770 di proprietà di: Rendina Gaspare nato ad Accumoli il 07.02.1951;

le aree idonee alla funzione di che trattasi;

ORDINA

1. per le ragioni esposte nelle premesse, con effetto immediato, la requisizione in uso ed in via temporanea, per il periodo necessario al venir meno dello stato di necessità e comunque entro il termine di 12 mesi, dei seguenti terreni:

Località Campo Matana

foglio 17 mappale 166 Sup. Mq. 7.770 di proprietà di: Rendina Gaspare nato ad Accumoli il 07.02.1951;

da utilizzarsi quale area di cantiere complementare e strumentale al cantiere del del centro servizi denominato "Centro Monti della Laga".

2. Di stabilire che tutte le operazioni sulle suddette aree vengano effettuate nel rispetto della normativa vigente;
3. Di stabilire che in ogni caso tali terreni verranno riconsegnati ai legittimi proprietari nello stato di fatto e di diritto esistente al momento della requisizione, dopo che saranno venuti meno i motivi dell'urgenza ed indifferibilità.
4. Di precisare che al momento della immissione in possesso verrà presa nota delle utenze attive e redatto il verbale sullo stato di consistenza dei luoghi, in contraddittorio con il proprietario o, nel caso di assenza o di rifiuto o di mancata reperibilità dello stesso, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del soggetto requisitore. Possono partecipare alle operazioni il possessore e i titolari di diritti reali o personali relativi al bene da requisire.
5. Che l'indennità di requisizione è determinata, sulla base dell'apposito verbale di consistenza, secondo i criteri di cui agli artt. 49 e 50, comma 1 del D.P.R. 327/2001.
6. Per la durata della requisizione, al proprietario di aree soggette a requisizione coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, spetterà altresì un'indennità aggiuntiva determinata in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata, in analogia a quanto disposto dall'art.40 del D.P.R. n.327/2001.
7. Per la durata della requisizione, spetterà un'indennità aggiuntiva al fittavolo, al mezzadro o al partecipante che, per effetto della procedura di requisizione o della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare del tutto o in parte l'area oggetto di requisizione direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità, in analogia a quanto disposto dall'art. 42 del D.P.R. n.327/2001.
8. Che le spese per le utenze (energia elettrica, gas, acqua, ecc ...) eventualmente gravanti sull'area requisita, sono a carico del Comune a partire dalla data di requisizione.

9. Che il detentore dovrà rilasciare i terreni sopra indicati il giorno successivo alla notificazione del presente ordine, mediante eventuale consegna delle chiavi di accesso al fondo.
10. Che all'atto della restituzione dell'area sarà redatto, in duplice esemplare, verbale di descrizione sommaria dell'immobile requisito. In caso di assenza del proprietario, si procederà a cura dell'Ufficiale incaricato, alla presenza di due testimoni.
11. Di notificare il presente provvedimento:
 - a. al proprietario di tale terreno: Rendina Gaspare nato ad Accumoli il 07.02.1951;
 - b. agli ufficiali ed agenti di polizia ed al personale tecnico del Comune al fine di dare esecuzione in ogni sua parte alla presente ordinanza;
12. Di pubblicare il presente provvedimento, prima della sua esecuzione, all'albo pretorio online del Comune e di dare atto che nel rispetto dell'art. 6 della succitata OCDPC 26 agosto 2016, n. 388, come richiamato dall'art. 3, comma 5, dell'OCDPC 19 settembre 2016, n. 394, si provvederà anche nelle more dell'espletamento delle operazioni di notifica ai proprietari;
13. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Prefetto di Rieti ed alla Regione Lazio.

Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al Prefetto, entro 30 gg, ovvero
 - ricorso al T.A.R. della Regione, entro 60 gg, ovvero
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg
- decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Accumoli, 18.04.2017


IL SINDACO
Geom. Stefano Petrucci